

OGGETTO: Intestazione e trasferimento, della Concessione mineraria di acqua minerale denominata "S. Pietro" sita in territorio del Comune di Marino (RM), località Santa Maria delle Mole, Via Costa Legione n. 1, dalla Soc. "Sorgenti San Paolo S.R.L." alla Società "Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.", con sede in Roma, Via Appia Nuova Km.12,500, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 01831000581.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

- VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;
- VISTO** il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;
- VISTA** la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;
- VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;
- VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- VISTA** la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;
- VISTA** la L.R. 26 giugno 1980, n° 90: Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio";
- VISTA** la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;
- VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;
- PREMESSO** che, con Determinazione dirigenziale C1005 del 4 maggio 2006 la concessione mineraria di acqua minerale denominata "S. Pietro" sita in territorio del Comune di Marino (RM) località Santa Maria delle Mole, Via Costa Legione n. 1, avente un'estensione di Ha 67.63.25 (ettari sessantasette, are sessantatre, centiare venticinque) è stata trasferita alla Sorgenti San Paolo S.r.l ;
- CHE** la concessione di cui al precedente paragrafo resta in vigore per la durata di anni trenta così come stabilito dalla D.G.R. 9369 del 28 dicembre 1984;
- VISTA** la documentata istanza acquisita agli atti regionali con prot. n. 61267 del 27 aprile 2006, con la quale il Dott. Alfredo Lucio Rinaldi, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. San Paolo S.r.l., ha chiesto alla Regione Lazio, il parere preventivo e di massima al trasferimento della titolarità della Concessione mineraria di acqua minerale denominata "S. Pietro" sita in territorio del Comune di Marino (RM) località Santa Maria delle Mole, Via Costa Legione n. 1, dalla Soc. San Paolo S.r.l. alla Società "Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.", con sede in Roma, Via Appia

Nuova Km.12,500, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 01831000581;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della Società “Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.”

PRESO ATTO che dalla documentazione assunta agli atti regionali, si evince che la Società “Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.” possiede le capacità tecniche ed economiche atte a condurre l’impresa mineraria de quo;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con nota prot. n. 66123 del 10 maggio 2006, ha autorizzato in via preventiva e di massima il trasferimento della concessione mineraria de qua dalla Soc. “San Paolo S.r.l.” alla Società “Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.”;

CHE la citata nota prevede che il provvedimento definitivo di trasferimento ed intestazione venga emanato dopo la stipula dell’atto pubblico di trasferimento;

CHE con nota prot. n. 109413 del 24 luglio 2006 è stata acquisita agli atti copia autentica dell’atto redatto in data 1 giugno 2006 – repertorio n. 67.565 – racc. n. 7.928 presso lo studio del Dott. Renato Carraffa Notaio in Bracciano;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono i presupposti per il trasferimento ed intestazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata “S. Pietro” sita in territorio del Comune di Marino (RM) località Santa Maria delle Mole, Via Costa Legione n. 1, dalla Soc. San Paolo S.r.l. alla Società “Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.”, con sede in Roma, Via Appia Nuova Km.12,500, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 01831000581;

DETERMINA

Art. 1 - La concessione mineraria di acqua minerale denominata “S. Pietro” sita in territorio del Comune di Marino (RM), località Santa Maria delle Mole, Via Costa Legione n. 1, avente un’estensione di Ha 67.63.25 (ettari sessantasette, are sessantatre, centiare venticinque) è trasferita dalla Soc. San Paolo S.r.l. alla Società “Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.”, con sede in Roma, Via Appia Nuova Km.12,500, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 01831000581;

Art. 2 - Restano ratificati tutti gli obblighi e disposizioni dettati nei Provvedimenti amministrativi regionali, nelle premesse citati e che quì si intendono integralmente trascritti.

Art. 3 - La Società “Fonte Capannelle Acque Minerali s.r.l.”, titolare della concessione è tenuta a corrispondere alla Regione Lazio:

- a)- il diritto proporzionale annuo anticipato (se già non corrisposto dal precedente concessionario) di Euro 4.213,96 (quattromiladuecentosedici/96), pari a Euro 61,97 (sessantuno/97) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area della concessione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall’art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;

- b)- la tassa di Concessione Regionale per trasferimento di €. 408,19 (quattrocentootto/19), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5.
- Art. 4 - La società titolare della concessione è tenuta a fare pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
- Art. 5- Il trasferimento della Concessione mineraria, di cui alla presente determinazione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.
- Art. 6- L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, temporaneamente coincidono con l'area di Concessione mineraria denominata "S.Pietro"

A. La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "S.Pietro";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.

B. Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante il pozzo della concessione di acqua minerale "S. Pietro".

- C. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Marino (RM), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- D. Il Comune di Marino è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- E. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "S. Pietro", sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.